



Assessorato al Territorio  
Settore Pianificazione Territoriale  
**Piano di Governo del Territorio**  
**Piano delle Regole**

Allegato alla deliberazione C.C.  
N. 33 del 31/5/10

Comune di Monza Protocollo Generale
28/01/2009
0008943
10.10.02

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE**

D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950  
"CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA"

L.R. 16 giugno 2003 n. 7  
"NORME IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE"

<b>C13</b>	Relazione tecnica	Data	
		3.07. 2008	
Sindaco Marco Maria Mariani	Assessore al Territorio Paolo Romari	Segretario Generale Dott.ssa Ileana Musicò	Direttore Generale e Direttore di Settore Arch. Mauro Ronzoni

REGIONE LOMBARDIA

Parere N° U.L. 2009 819  
Del 23/01/09



**Dr. Geol. Alessandro Uggeri**

Via Don Faletti 2 - 21030 BRINZIO (VA)  
Tel. 0332 286650 - Fax 0332 234562 - E-mail: a.uggeri@idrogea.com  
Iscrizione all'Ordine dei Geologi della Lombardia N. 712  
P.IVA 02001470125

Via S. Sanvito 55, 21100 Varese

Tel. 0332 286650 Fax 0332 234562



**Assessorato al Territorio**  
**Settore Pianificazione Territoriale**

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO  
PRINCIPALE E MINORE**

D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868,  
modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950  
“CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI POLIZIA IDRAULICA”

L.R. 16 giugno 2003 n. 7  
“NORME IN MATERIA DI BONIFICA E IRRIGAZIONE”

Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE</b> .....	<b>3</b>
2.1	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
2.2	CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA .....	5
2.3	RETICOLO PRINCIPALE .....	7
2.3.1	<i>FIUME LAMBRO</i> .....	8
2.3.1.1	<i>Tratto settentrionale: il Parco di Monza</i> .....	8
2.3.1.2	<i>Il tratto cittadino intermedio</i> .....	9
2.3.1.3	<i>Il tratto meridionale</i> .....	10
2.3.1.4	<i>Le piene storiche:</i> .....	11
2.3.2	<i>IL CANALE VILLORESI</i> .....	13
2.4	RETICOLO ARTIFICIALE/NATURALIFORME .....	13
2.4.1	<i>ROGGE DERIVATE DAL FIUME LAMBRO</i> .....	14
2.4.1.1	<i>Rogge attive e/o riattivabili</i> .....	14
2.4.1.2	<i>Rogge dismesse</i> .....	16
2.4.2	<i>CANALI IRRIGUI (CONSORZIO DI BONIFICA EST-TICINO VILLORESI)</i> .....	17

2.4.3	FONTANILE E ALTRI CORSI D'ACQUA.....	18
2.5	TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE .....	19
<b>3</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO .....</b>	<b>25</b>
3.1	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE.....	25
3.1.1	FASCIA DI RISPETTO CON ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA.....	25
3.2	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO MINORE.....	26
<b>4</b>	<b>NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO .....</b>	<b>27</b>
4.1	REGOLAMENTO DI “POLIZIA IDRAULICA” .....	27

#### Figure

Figura 1	- Le aree inondate nelle piene del Lambro del 1976 e 2002.....	12
Figura 2	- Confronto tra aree allagate durante le piene del 1976 e del 2002 .....	12
Figura 3	- Allegato C alla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 .....	39

#### Tabelle

Tabella 1	- Tabella riassuntiva del reticolo idrografico principale e minore .....	20
-----------	--	----

#### Tavole

Tav. 1	- Individuazione dei corpi idrici sulle cartografie ufficiali - scale 1:10.000/25.0000
Tav. 2	- Individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle relative fasce di rispetto - scala 1:5.000

#### Allegati

- All. 1 - Normativa sovraordinata di polizia idraulica
- All. 2 D.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125 (riportato in Allegato 2 al presente elaborato) *“Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali - d.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002”*.

#### Documentazione fotografica

## 1 PREMESSA

In adeguamento alla D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, il presente documento costituisce l'elaborato tecnico riguardante l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore, delle relative fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare l'attività di polizia idraulica, così come indicato al punto 3 dell'Allegato B della citata Delibera Regionale, aggiornato con le opportune modifiche ed integrazioni a recepimento del parere espresso dalla Regione Lombardia in data 15 marzo 2007 (Prot. U1.2007.4880).

Esso dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente.

## 2 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE

### 2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002 - modificata dalla nuova D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 - "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000" disciplina le modalità di individuazione del **reticolo idrografico principale** e, per differenza, del **reticolo idrografico minore** e individua il **reticolo di corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica**; stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla "polizia idraulica" per il reticolo idrico minore, intesa come "attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua".

L'**Allegato A** alla citata delibera del 2003, riporta l'elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l'attività di "polizia idraulica".

In **Allegato D** alla D.G.R. n. 7/7868 del 2002 è riportato l'elenco dei Canali gestiti dai Consorzi di Bonifica, ai quali, anche ai sensi della L.R. n. 7/03 "*Norme in materia di bonifica e irrigazione*", sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d'acqua e applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica secondo l'Allegato C alla delibera regionale).

Tuttavia, così come indicato ai punti 16 e 19 della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, per tutte le attività di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica e inseriti nel reticolo principale di cui all'All. A (cfr. paragrafo successivo), dovranno essere richiesti dai Consorzi stessi i pareri di competenza alla Regione Lombardia tramite i Servizi Provinciali competenti, mentre resta di competenza dei Consorzi il calcolo e l'introito dei canoni di polizia idraulica.

La sopracitata L.R. n. 7/2003, all'art. 5 comma 5 e all'art. 9 comma 3, così come modificata dalla L.R. n. 5 del 24 marzo 2004 - art. 21, indica inoltre la possibilità di stabilire una convenzione tra i Consorzi di bonifica/Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado e gli Enti locali per la gestione del reticolo idrico minore e, in generale, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

A seguito della sentenza del Tribunale delle Acque di Roma n. 91/2004, con delibera della Regione Lombardia n. 8/1239 del 30 novembre 2005 è stato individuato l'**elenco dei canali esclusi dal reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica**, come determinato dalla sentenza 129/05, in quanto di proprietà privata.

L'**Allegato B** alla D.G.R. n. 7/13950 del 2003 fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l'individuazione del **reticolo idrografico minore** e per l'effettuazione delle attività di polizia idraulica.

Il reticolo minore, individuato in base al regolamento di attuazione della L. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua".

In particolare comprende tutti i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- risultino individuabili sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR) e/o siano indicati come demaniali nelle carte catastali;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

L'elaborato tecnico, cui dovranno dotarsi i comuni in conformità e secondo le indicazioni date dalla direttiva, sarà costituito da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto).

Tale elaborato dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico e dovrà essere preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale Regionale competente per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

Ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 - art.114 *“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”* modificata dalla l.r. 24 marzo 2004 n. 5 *“Modifica a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004”* - art. 22, ai comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

La D.G.R. 7/13950/2003, al **punto 5.1 dell’Allegato B**, fornisce indicazioni in merito all’individuazione delle fasce di rispetto fluviale.

Esse devono derivare da studi di approfondimento, finalizzati alla perimetrazione delle aree di esondazione secondo le direttive di attuazione della L.R. 41/97 che fanno riferimento ai criteri PAI (studi obbligatori per il reticolo principale). In ogni caso l’individuazione della fascia di rispetto deve tenere conto dei seguenti elementi:

- aree storicamente soggette ad esondazione;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Al punto 5.2 della stessa direttiva vengono richiamati i riferimenti normativi sovraordinati (R.D. 523/1904, R.D. 368/1904, PAI) ed indicazioni generali relative ad alcuni interventi vietati e consentiti entro le fasce di rispetto; il complesso di tali norme costituisce il fondamentale riferimento cui potrà ricondursi la normativa contenente la **definizione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione comunale** entro le fasce di rispetto.

Infine l’**Allegato C** alla D.G.R. 7/13950/2003 riporta i *“Canoni Regionali di Polizia Idraulica”* da applicarsi sia per il reticolo principale che minore.

## **2.2 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D’ACQUA**

L’individuazione del reticolo idrografico del comune di Monza ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali (riportate in **Tav. 1**), così come indicato dalla d.g.r. 7/13950/03:

cartografie dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000 - tavoletta Monza e Sesto San Giovanni - edizione 1880 con aggiornamenti posteriori al 1930;

- carta tecnica della Regione Lombardia (C.T.R.) in scala 1:10.000 - fogli B5c4, B5c5, B6c1, voli 1994;
- mappe informatizzate del catasto terreni (file .dwg) dell'intero territorio comunale a scala 1:2.000 fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale. In Tav. 1 sono stati differenziati i corsi d'acqua identificati come demanio idrico e i corsi d'acqua privi di funzionalità idraulica identificati come demanio idrico;
- informazioni tecniche derivanti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (ufficio periferico di Garbagnate Milanese) per quanto riguarda il tracciato dei canali ad uso irriguo di propria competenza e lo stato di attività degli stessi;
- sopralluoghi e rilevamenti sul reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati alla:
  - verifica dello stato di fatto dei corsi d'acqua rispetto alle cartografie ufficiali;
  - osservazione delle caratteristiche fisiche (idrauliche e geomorfologiche) dei corsi d'acqua;
  - osservazione e definizione su base morfologica dell'estensione delle aree che possono subire allagamento per esondazione e spaglio delle acque di piena;
  - individuazione delle opere antropiche di attraversamento, regimazione, difesa spondale, immissione di tubazioni di scarico, tombinature, ecc.;
  - individuazione dei punti critici;
  - rilevazione fotografica delle situazioni significative;
- **Esame dello studio "Indagini geologico ambientali a supporto della redazione del P.R.G. della Città di Monza secondo le indicazioni della D.g.r. 29/10/2001 - n. 7/6645 con integrazioni per l'adeguamento alla D.g.r. 11/12/2001 - n. 7/7365 (Attuazione P.A.I. in campo urbanistico) ed alla D.g.r. 25/01/2002 - n. 7/7868 (Funzioni di polizia idraulica sul reticolo minore)" redatto da REA - ricerche ecologiche applicate - ottobre 2003.** Tale studio, per il suo dettaglio in riferimento ai tracciati dei corsi d'acqua, allo stato di attività ed alle opere di difesa/regimazione nonché per la sua accuratezza di esposizione, ha rappresentato la base di partenza della presente indagine. Infatti si è fatto esplicito rimando a questo studio sia per quanto riguarda l'organizzazione sistematica del reticolo che per le parti descrittive dei singoli percorsi;
- Esame dei percorsi/classificazione desunti dal SIAS - Sistema Informativo Acque Superficiali della Provincia di Milano;
- Esame del manoscritto "Consorzio Villoresi - Zona di Monza, Rogge del Fiume Lambro, manufatti" acquisito dal Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi (sede centrale): il documento, di valenza storica, ha rappresentato un prezioso strumento per la ricostruzione dei percorsi idrici, specie quelli attualmente non più attivi.

Il complesso degli elementi tecnici, censiti o definiti in dettaglio durante la fase di rilevamento in campo, è stato considerato ai fini della determinazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

In **Tav. 2** è stato riportato i tracciati dei vari corsi d'acqua insistenti nel territorio di Monza. Ciascun tracciato è identificato da un layer differente. La denominazione dei corsi d'acqua deriva da:

- elenco di All. D della D.G.R. 7/7868/2002 - errata corrige n. 9/01, Se.O. 2002;
- denominazioni catastali;
- denominazioni da SIAS.

Lo stato di attività è identificato dalla seguente simbologia:

- tratto unito: corsi d'acqua attivi e/o riattivabili in condizioni di eventi meteorici intensi;
- tratto tratteggiato: corsi d'acqua dismessi / abbandonati, privi di funzionalità idraulica. A questa categoria appartengono:
  - ⇒ tratti non riconoscibili sul terreno (tracciati segnalati sulle carte catastali e/o documenti esaminati);
  - ⇒ tratti riconoscibili (ben o mal conservati) privi di evidenze di deflusso e non riattivabili.
- tratto tratteggio - due punti: corsi d'acqua intubati e/o dismessi per i quali si hanno poche informazioni al riguardo ed è possibile che storicamente siano divenuti a far parte del tracciato fognario comunale. Tali corsi d'acqua risultano privi di funzionalità idraulica in condizioni di magra, ma sono potenzialmente riattivabili in caso di esondazione;
- tratto tratteggio - tre punti: corsi d'acqua attivi intubati.

La classificazione dei corsi d'acqua, dal punto di vista normativo e idraulico/ambientale è individuato da differente colorazione (cfr. legenda della tavola):

- reticolo principale: azzurro;
- reticolo minore: magenta/viola per i canali irrigui, verde per le rogge, blu per i fontanili ed altri corsi d'acqua.

### 2.3 RETICOLO PRINCIPALE

Dal confronto con l'Allegato A della D.G.R. 7/13950/2003, in territorio di Monza il reticolo idrografico principale (cfr. **Tav. 2**) comprende:



<i>Num. progr.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Tratto classificato come principale</i>	<i>N. iscr. el. AAPP</i>
MI014	Fiume Lambro	Tutto il corso	23
MI031	Canale Villoresi	Tutto il tratto della provincia	NE

### **2.3.1 FIUME LAMBRO**

Di seguito si riportano le parti descrittive del Fiume Lambro contenute nel sopraccitato studio, sia per quanto riguarda il bacino in generale, che lo stato dell'alveo puntuale.

Il **Fiume Lambro** nasce a nord di Monza presso il Pian Rancio nel territorio comunale di Magreglio (CO), a quota di circa 950 m s.l.m.; il corso superiore scorre su rocce calcaree del Triangolo Lariano ed ha carattere torrentizio dalla sorgente fino circa ad Asso.

Presso Erba sfocia nel lago di Pusiano di cui è anche emissario. Una volta attraversato il lago di Pusiano il Lambro raccoglie le acque delle rogge Gallarana e Ghiringhella, raccoglie le acque dei tre principali affluenti di sinistra, le Bevere, attraversa in senso Nord Sud diversi comuni della Brianza tra cui Carate e Monza; prosegue nel territorio di Milano percorrendo la media e bassa pianura fino a gettarsi nel Po presso Orio Litta.

Il fiume si sviluppa per 130 km e drena un bacino di 1950km<sup>2</sup>.

Il Lambro percorre Monza in senso Nord - Sud.

Attraversa il Parco di Monza con andamento meandriforme, collocandosi in un fondovalle dai contorni morfologici sempre meno evidenti, in cui le opere idrauliche e le protezioni di sponda sono minime, appena sufficienti a non far migrare i meandri. A valle del Parco il fiume attraversa il centro storico presentando un alveo completamente artificializzato, da origine al corso artificiale del Lambretto ed è sovrappassato con ponte canale dal Canale Villoresi, da cui riceve acque pulite; più a valle riprende il suo corso a meandri ed infine esce dalla città affiancando l'area del depuratore di S.Rocco ed entrando nel Comune di Cologno Monzese, in un settore con siti in avanzato degrado posto ai confini meridionali della area cittadina.

Si possono individuare tre tratti caratteristici del fiume in Monza, per morfologia della valle, contesto ambientale e caratteri dell'alveo.

#### **2.3.1.1 Tratto settentrionale: il Parco di Monza**

Il Lambro entra nel territorio comunale attraversando la cinta muraria del Parco di Monza, in prossimità dell'abitato di S.Giorgio di Villasanta, con un alveo che è qui completamente cementificato. L'erosione fluviale si manifesta sotto forma di locali

cedimenti spondali e nella costruzione e distruzione di accumuli di sedimenti. Nei depositi in alveo si osserva una certa prevalenza delle granulometrie più grossolane associabili alle ghiaie e alle sabbie, legate a trasporto di fondo, rispetto alle granulometrie più fini, sabbioso limose. All'interno del Parco le sponde sono prevalentemente in terreno naturale. Sono presenti locali arginature in terra e una debole protezione delle sponde, esternamente e talvolta internamente ai meandri; sono protette anche le spalle dei ponti e alcune confluenze ed immissioni tra cui gli scarichi di "troppopieno" dei collettori fognari consortili.

I rinforzi riguardano alcuni tratti di sponda e sono stati realizzati in diverse epoche: dalle più recenti protezioni spondali a massi calcarei non legati, alle più antiche protezioni in massi o blocchi squadrati, di pietra scura, e/o muretti in mattoni in ceppo o in materiale naturale. Esse sono generalmente in discreto stato di manutenzione, ma le ultime alluvioni e soprattutto quella del 2002 hanno determinato alcune situazioni di deterioramento.

In molti altri punti, inoltre, il fiume agisce da tempo con una evidente attività erosiva che mette a nudo le radici delle piante e mina la loro stabilità.

Una situazione particolare è quella presente nella zona a valle del Ponte delle Catene dove il livello dell'acqua risulta a livello del piano campagna circostante o addirittura più alto di esso anche in condizioni di portata ordinaria. In questo tratto sono presenti argini in terra di scadente qualità e aspetto, soggetti occasionalmente a tracimazione o a taglio artificiale per favorire lo sfogo delle acque di piena.

Nonostante la discreta stabilità generale delle sponde, sono da segnalare diverse situazioni di erosione (a valle dei Mulini Asciutti e prima ansa a monte del Ponte delle Grazie). Un ulteriore problema riguarda i fenomeni erosivi legati alle irregolarità del profilo delle sponde che interrompono il flusso laminare della corrente creando turbolenze. Il problema si verifica a monte e a valle dei ponti, delle opere idrauliche e dei guadi, gli effetti sono locali erosioni di sponda sia nel tratto superiore che nel tratto inferiore.

Anche locali accumuli di materiale vegetale in alveo creano modificazioni non solo del deflusso ma anche della sedimentazione in alveo con conseguente deposizione anomala e erosione progressiva.

Il tratto del corso del Lambro che interessa il Parco di Monza termina in prossimità del Ponte delle Grazie.

### 2.3.1.2 Il tratto cittadino intermedio

Questo tratto inizia a valle del Ponte delle Grazie e comprende il centro città da cui esce attraversando la ferrovia, oltre la via Azzone Visconti. Il profilo di fondo è interrotto dai salti corrispondenti alle traverse un tempo utilizzate per consentire di

derivare, nei canali secondari, portate sufficienti a muovere mulini e opifici. Dopo quelle del Parco (Chiusa de' Bertoli e del Mulino del Cantone), la prima chiusa è ben visibile immediatamente a valle del ponte delle Grazie e sulla destra orografica si nota la prima area industriale dismessa del territorio monzese che si affaccia sul Lambro.

Il tratto urbano del corso del Lambro possiede caratteri abbastanza omogenei: l'alveo è completamente cementificato e le abitazioni sorgono a ridosso delle sponde, in qualche caso con recenti rifacimenti. Le sponde sono realizzate in muratura (la più caratteristica) o pietra; le difese spondali più recenti e le ristrutturazioni utilizzano il cemento armato, la velocità del deflusso è di conseguenza molto elevata.

Si sono osservate comunque alcune situazioni di erosione, tra cui un locale fenomeno di sottoescavazione muraria ed altri fenomeni minori.

Dal Lambro, superata via Zanzi, deriva, tramite una traversa, il **Lambretto** (n. 1 in Tav. 2), scavato dai Visconti tra il 1333 e il 1336 a difesa della città fortificata. Esso percorre il lato esterno delle mura (ormai non più esistenti) per ricongiungersi con il Lambro presso Piazza Castello, immediatamente a valle della ferrovia.

Questo tracciato, se da un lato rappresenta una valvola di sfogo per il Lambro durante gli eventi di piena, in quanto aumenta la portata del corso d'acqua principale di circa un terzo della portata del Lambro in centro Monza, dall'altro presenta nel suo tracciato alcuni punti critici. Questi ultimi, durante gli eventi di piena più intensi, sono storicamente punti preferenziali di fuoriuscita delle acque.

A seguito dell'esondazione del novembre 2002 l'Amministrazione comunale ha provveduto alla sistemazione dell'alveo e delle sponde del Lambretto.

Come è noto, il problema idraulico principale del centro storico di Monza è costituito dalla presenza di numerosi ponti non dimensionati per le maggiori portate di piena. Questa insufficienza idraulica riguarda soprattutto il ponte-canale del Villoresi, il ponte di via Visconti e i ponti sul Lambretto. Con gli interventi di pulizia del fondo e rinforzo del piede dei muri di sponda, realizzati dalla Amministrazione comunale sul corso del Lambretto dopo la alluvione del 2002, questo tratto di fiume, di competenza comunale, appare in discrete condizioni, anche se rimangono situazioni da sistemare, come spallette di ponti e locali crepe.

### 2.3.1.3 Il tratto meridionale

Questo tratto del Lambro che si snoda tra aree degradate e dismesse comprese nella zona industriale della città, è il meno qualificato dell'intero corso.

Scendendo a valle circa 400 m, nella zona del vecchio stadio, si trova la derivazione della roggia Lupa e il Lambro scorre a fianco della ferrovia. Le sponde risultano interessate dalla presenza di rifiuti e in alcuni tratti è osservabile erosione spondale; sulla sponda a ridosso della ferrovia si collocano i primi orti abusivi. L'alveo in questo tratto è nettamente inciso.

A valle del Canale Villoresi il dislivello tra le sponde creato dall'orlo del terrazzo principale della pianura, in sponda destra, favorisce la possibilità di esondazione sulla sinistra orografica, difesa da un argine di modeste dimensioni.

A breve distanza tuttavia un nuovo argine parifica il dislivello tra le sponde, la destra orografica ospita un'area industriale, la sinistra ha destinazione agricola.

Attraversate le ultime industrie si osserva un edificio che invade parzialmente l'alveo con un rinterro. Percorrendo il fiume per un centinaio di metri a valle si raggiunge la confluenza con la roggia Lupa, in questa zona, si osserva la presenza diffusa di rifiuti.

Si sono notate anche rotture nei modesti arginelli con evidenti tracce di tracimazione. A valle della confluenza con la roggia Lupa, il Lambro scorre quasi al livello del piano campagna anche a regime normale; si prevede pertanto che in piena possa allagare una vasta area, come effettivamente avviene. La sponda in sinistra orografica è occupata da orti partendo dalla confluenza con la roggia Lupa fino al ponte di via Delle Industrie. Oltre il suddetto ponte, nella zona del depuratore Alsi, confluiscono i troppi pieni della fognatura comunale ed è presente un alto argine reso inaccessibile dalle cancellate dei frontisti erette anche su di esso.

#### 2.3.1.4 Le piene storiche:

La città di Monza è da sempre soggetta a piene del Lambro. Sono state censite circa 30 piene storiche; la più antica di cui si è trovata traccia nei documenti consultati risale al 1175 o 1177, mentre la più recente è del novembre 2002.

La seguente Figura 1 è una rappresentazione cartografica delle aree inondate durante le piene dell'autunno 1976 e dell'autunno 2002.




Figura 1 - Le aree inondate nelle piene del Lambro del 1976 e 2002




Figura 2 - Confronto tra aree allagate durante le piene del 1976 e del 2002

Nella Figura 2 si riporta il confronto tra le aree allagate nel 2002 (delimitazione effettuata attraverso rilievi sul terreno e foto aeree) e quelle relative alla piena del 1976 (informazioni carenti);, in ogni caso, per entrambi gli eventi di piena, possono essere individuate le seguenti aree generalmente interessate dalle esondazioni.

### **2.3.2 IL CANALE VILLORESI**

Il **Canale Villoresi (canale principale)**, costruito a scopo irriguo tra il 1881 ed il 1891, è caratterizzato dalle innumerevoli derivazioni per l'uso irriguo agricolo. Esso deriva le acque dal fiume Ticino, in località diga del Pan Perduto, nel comune di Somma Lombardo e si collega al fiume Adda in comune di Cassano d'Adda. L'opera di presa, costituita da uno sbarramento sul fiume Ticino, è situata 10 Km a valle del Lago Maggiore. Il canale si snoda per 87 km quasi esclusivamente nella provincia di Milano.

L'acqua viene distribuita tramite 120 bocche di derivazione, da cui si diramano canali secondari (che si sviluppano per 126 km) e canali terziari, i quali rami vanno a loro volta ad alimentare altri rami terziari (che generano un intrico di ben 1400 km).

Il comprensorio Est Ticino Villoresi (delimitato con D.C.R. n. 213 del 26/3/1986 e successive modificazioni) gestito dal Consorzio Est Ticino-Villoresi (costituito ai sensi della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984), presenta una superficie territoriale complessiva di 278.258 ha e comprende 263 comuni appartenenti alle Province di Como, Lecco, Lodi, Milano, Pavia e Varese. La rete irrigua si sviluppa per 2.429 km (97% della rete totale), per una superficie irrigata di 114.000 ha, prevalentemente con il metodo a scorrimento o per sommersione.

Il corso del canale entra nel territorio comunale da ovest e subito dopo Viale Lombardia piega verso sud per evitare il centro cittadino. Riprende il percorso verso est sottolineando il margine occidentale della valle del Lambro; affianca il cimitero urbano, attraversa l'abitato di S.Albino ed esce dal territorio di Monza a sud-est, passando in Comune di Agrate Brianza.

## **2.4 RETICOLO ARTIFICIALE/NATURALIFORME**

In analogia a quanto indicato nello studio geologico-ambientale redatto da REA e sulla base dei rilevamenti di dettaglio appositamente effettuati nel corso della presente indagine, il reticolo idrografico di tipo artificiale e/o naturaliforme del territorio di Monza può essere organizzato in tre sistemi principali:

- Canali irrigui appartenenti al **Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi**
- Rogge derivate dal **Fiume Lambro**;

- altri corsi d'acqua.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche di ciascun corso d'acqua riconosciuto, desunte sia dai sopralluoghi che dallo studio REA. La numerazione indicata fa riferimento all'All. D della D.G.R. 7/7868/2002 - errata corrige n. 9/01, Se.O. 2002.

#### **2.4.1 ROGGE DERIVATE DAL FIUME LAMBRO**

##### **2.4.1.1 Rogge attive e/o riattivabili**

###### **317 Roggia Molinara - Molini S. Giorgio e derivate**

E' conservato e attivo, dopo il recente ripristino, il tratto della Molinara che azionava i Mulini S.Giorgio, con l'aggiunta di una variante di circa 70 m allo sbocco del cavo nel Lambro.

Risulta abbandonata/in disuso la derivazione meridionale della Molinara che costeggia la strada di circonvallazione del Parco lungo il Lambro, con un tratto terminale interrato (circa 150 m a monte della confluenza alla Roggia Pelucca).

###### **318 Roggia Mulini Asciutti e derivate**

E' una derivazione di sponda destra del Fiume Lambro in prossimità della traversa del Dosso nella zona confinante con il comune di Villasanta. Il ramo principale attivo ritorna al Lambro dopo aver attraversato la C.na Molino Asciutto (un tempo azionava il mulino, ancora oggi parzialmente conservato). Le rogge irrigue a nord e sud dei Mulini Asciutti costituiscono l'insieme di cavi complessivamente meglio riconoscibile del Parco. Dai documenti consultati la derivazione a sud del ramo principale risulta anche denominata come Roggia Violasca.

L'antico alveo che fungeva da colatore locale delle acque della Mulini Asciutti risulta ben conservato.

Nella classificazione del reticolo idrografico minore (cfr. tabella al paragrafo 2.5) rientra il ramo principale attivo con i relativi colatori riattivabili e la derivazione della Roggia Violasca con valenza morfologica.

###### **320 Roggia dei Frati**

Della roggia manca il tratto iniziale di derivazione dalla Mulini Asciutti, in comune di Villasanta. Il percorso risulta ben riconoscibile nel tratto affiancato alla Roggia Molini Asciutti spesso appena riconoscibile e fortemente degradato oltre viale Cavriga. Manca completamente la sua porzione finale per circa 400 m a monte del Convento delle Grazie. Sebbene attualmente priva di evidenze di deflusso, tale roggia è stata

inserita nella classificazione del reticolo idrografico minore per la possibilità di riattivarsi in caso di esondazione.

#### 321 Roggia Principe

La Roggia Principe nasceva come derivazione in sponda destra del Fiume Lambro in territorio di Sovico, databile all'incirca alla fine del XVII secolo (esiste documentazione certa a partire dal 1780), con lo scopo di portare acqua al laghetto della Villa Reale.

Nell'estrema porzione nord del Parco al confine con Biassono il percorso principale della roggia è di difficile ricostruzione, in quanto il tracciato non è più riconoscibile in alcuni tratti.

Più a valle, il tratto compreso dal confine di Vedano fino alla Scuola Agraria risulta completamente obliterato (presenza di sentieri), ad eccezione del tratto finale ove si rileva una debole traccia che si interrompe alla recinzione del complesso. Completamente cancellato, invece, il percorso dello scaricatore della stessa Roggia Principe, che conduceva le acque in eccesso dalla C.na Frutteto, a viale Cavigra e alla roggia Pelucca, poco a valle della C.na Cernuschi. La roggia è attiva solo nei tratti più prossimi al Laghetto della Villa Reale, per mezzo di acque prelevate da un pozzo presso la C.na Bastia.

Dopo aver alimentato il laghetto, il canale principale attraversa i giardini della Villa con un percorso piuttosto tortuoso, si immette poi nel laghetto della Valle dei Sospiri: le acque in uscita dal laghetto confluiscono nell'alveo della Roggia Pelucca attraverso uno stramazzo in cemento con salto di circa 1 m e grata in ferro.

La Roggia Principe è stata inserita nel reticolo idrografico minore solo nel tratto più a nord in quanto in possibile connessione idraulica con lo Scaricatore di Biassono e nel tratto alimentato dal pozzo a monte del laghetto e a valle dello stesso fino alla confluenza con il F. Pelucca.

#### 322 Roggia Molinara

E' una roggia attiva che prende acqua dal Lambro e la porta al mulino di Cascina Occhiate nel Comune di Brugherio.

#### 324 Roggia Lupa

Le coltivazioni a Sud di Monza prima della costruzione del Villoresi venivano irrigate da un complesso di adacquatori alimentati dalle rogge S.Vittore e Lupa.

La Lupa deriva acqua dal Lambro presso la chiesa di S. Gregorio, la S.Vittore deriva dal Villoresi a E di via Donatello e riforniva il circuito della Lupa.

Il ramo principale costituisce uno scaricatore del Fiume Lambro; essa prende acqua, come già accennato, appena a Sud di via Ghilini e termina sempre nel Lambro nella



zona della Cascinazza; l'alveo è dotato di discreti caratteri di naturalità. Possiede due diramazioni secondarie, una con direzione nord-sud, l'altra con direzione iniziale ovest-est. La prima costituisce l'alveo in cui scorre il diramatore Villoresi 10 VLL (per tale motivo in Tav. 2 sono stati affiancati i due percorsi). Il secondo diramatore (W-E) porta acqua fino a Brugherio al di là della Autostrada A4 e risulta verosimilmente tombinata nei pressi della casa circondariale.

### 3 Roggia del Mulino del Cantone

E' presente solo in corrispondenza del Mulino omonimo e per un breve tratto a valle; poi risulta ostruita e riconoscibile per una lieve depressione del terreno. Rientra nella classificazione del reticolo idrografico minore per la sua valenza morfologica e la possibilità di prendere in carico acque di esondazione del vicino fiume Lambro.

#### 2.4.1.2 Rogge dismesse

##### 326 Roggia Gallarana

La presa era ubicata presso Molino Sesto Giovine in comune di Villasanta; attraversava la città fino a S.Albino, poi Molino dell'Offellera, Cascina Galeazza, Cascina Graziosa, cascina S. Ambrogio. Del tracciato, ceduto al Comune nel 1969, diversi tratti furono convertiti in rete fognaria, alcuni altri venduti ai privati. Nella zona del Parco la roggia è scarsamente riconoscibile per la fitta vegetazione e localmente appare intubata. Manca il tratto finale presso l'uscita dal muro del Parco.

##### 325 Roggia Rizzarda, 326 Roggia S.Vittore

Si tratta di rogge che derivavano da un unico punto di presa del Fiume Lambro, ubicato a monte della confluenza Lambro-Lambretto in località Castello, prima della costruzione del Canale Villoresi (prima del 1880). Si osservano ancora i manufatti di derivazione in condizioni di totale abbandono. I percorsi di tali rogge sono stati desunti dalla cartografia storica Villoresi.

Dopo la costruzione del Villoresi furono rifornite dallo stesso Canale. Gli alvei non sono più direttamente osservabili, in quanto riempiti o utilizzati per percorsi fognari in tempi storici; localmente, tra gli edificati, si rileva la presenza di uno spazio libero, e/o occupato da orti, talvolta delimitato da reti, ad indicare presumibilmente l'antico tracciato della roggia. Dai sopralluoghi effettuati il primo tratto della Roggia San Vittore risulta a cielo aperto.

Occorre precisare che tali tracciati, anche se non più funzionanti e parzialmente riempiti, sono diventati durante l'evento alluvionale del novembre 2002 percorsi preferenziali e vie di fuga delle acque, con conseguente allagamento di aree ed immobili costruiti nei pressi o direttamente sopra l'alveo ostruito. Ne ha conseguito la necessità di individuare una fascia di rispetto.

### 323 Roggia Manganella

Come le precedenti, la roggia costituiva una derivazione del Fiume Lambro. Il tracciato, desunto nella zona a monte del Canale Villoresi dalla cartografia storica Villoresi, è verosimilmente tombinato. A valle del Canale il sedime della roggia è occupato dal diramatore Villoresi 1/AVLL.

Roggia Casletto (Molinara nel tratto iniziale): derivava acqua dal Lambro a N della stazione ferroviaria. E' ancora visibile l'attraversamento al di sotto del ponte-canale del Villoresi sul Lambro e il punto di presa dal Lambro. Il suo tracciato è in gran parte irriconoscibile.

Roggia S. Lorenzo: derivava dalla Roggia Casletto rifornendo il mulino S. Lorenzo per poi sfociare nel Lambro presso il cavalcavia di via Fermi. Il tracciato non è più riconoscibile.

## **2.4.2 CANALI IRRIGUI (CONSORZIO DI BONIFICA EST-TICINO VILLORESI)**

Delle tante aree irrigate dal Villoresi sul territorio di Monza e dei tanti derivatori oggi rimangono attivi solo pochi tratti e poche zone. Si tratta sostanzialmente di tre aree diverse denominabili, per semplicità: Boscherona, Valle Lambro e SE S.Albino.

Area Boscherona: gli ultimi percorsi attivi o parzialmente attivi si trovano tra il confine con Muggiò e Viale Lombardia e, soprattutto ad est del viale tra il Villoresi e via Gondar.

Area Valle Lambro: è la più vasta delle aree con rogge attive e tracciati, ma le aree effettivamente irrigate sono ridotte. Occupa tutta la valle a sud del Canale e si estende verso est fino circa alla zona degradata delle cave, sia nord che a sud di Viale delle Industrie.

Area SE S.Albino: è interessata l'area più sud-orientale, tra il canale, via Botticelli e via dell'Offellera. Si conservano le aree irrigate di maggiore estensione.

### **Derivatori (Il ordine)**

In territorio di Monza i derivatori, denominati Derivatore di Brugherio e Derivatore di Cernusco, costituiscono il canale di larghezza maggiore (5 - 7 m) che dipartono direttamente dal canale adduttore principale con direzione prevalente di deflusso N-S.

La presa del Derivatore di Brugherio è ubicata in zona San Albino, sul margine destro di Via Adda (S.P. n. 3); a circa 750 m a est lungo il Canale Villoresi è presente la presa del canale Derivatore di Cernusco.

Si presentano con alvei rivestito in cemento, per la quasi totalità a cielo aperto e si caratterizzano per la presenza costante di acqua con portate variabili in funzione dell'utilizzo e delle utenze asservite. In tali canali è presente una buona vegetazione di fondo che favorisce lo sviluppo di un ecosistema stabile.

#### **Diramatori (III ordine)**

Si tratta di canali, direttamente derivanti dal Canale Villoresi, con ampiezza mediamente di circa 1-1.5 m, localmente intubati in corrispondenza degli ambiti urbanizzati; l'alveo è prevalentemente in cemento, solo in pochi tratti è in terra (soprattutto laddove il Villoresi "utilizza" il percorso delle antiche rogge). L'andamento è quasi sempre rettilineo, con direzione N-S o NNW-SSE e talora sono bordati da filari di ripa (piantate). Nell'area Boscherona e nella zona di Sant'Albino si osservano numerosi tratti in completo stato di abbandono, sia come manufatti di derivazione che come tracciati. I canali di terzo ordine recapitano in canali adacquatori.

#### **Adacquatori e fossi di scolo (IV ordine)**

I canali adacquatori, caratterizzati da sviluppo e larghezza minori (inferiori al metro), hanno funzione di adduttore diretto di acque ai campi. La loro attività è connessa all'irrigazione delle colture. I canali adacquatori non sono riportati nelle cartografie ufficiali del Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi, in quanto la loro manutenzione è demandata al proprietario del terreno.

Seppur individuati in tavola con specifica colorazione, i canali adacquatori e fossi di scolo **non costituiscono** reticolo minore.

### **2.4.3 FONTANILE E ALTRI CORSI D'ACQUA**

#### 319 Fontanile e Roggia Pelucca

Era alimentata da due fontanili ubicati nell'area attualmente in concessione al Golf Club. L'acqua di queste sorgenti, che in origine entrava nel Lambro in prossimità delle stesse, nel secolo XVI venne incanalata in un alveolo scavato attraverso il centro abitato.

Le prime tracce dell'esistenza del Fontanile negli archivi comunali risalgono al 1515-1521. Fino al 1927 esso attraversava in senso nord-sud l'intero territorio comunale; in seguito le tenute della Pelucca e della Rabina servirono per la realizzazione delle Acciaierie Falk e la roggia fu venduta divenendo parte del collettore fognario urbano. Attualmente, asciugatesi i fontanili per abbassamento della falda freatica, la roggia non risulta più alimentata nel tratto compreso tra la sorgente e la confluenza con la Roggia Principe a valle del Laghetto della Valle dei Sospiri: in questo tratto infatti si riconosce un'incisione morfologicamente conservata, ma priva di deflusso (abbandonata). Le teste inattive risultano conservate. Più a valle la Roggia Pelucca

riceve le acque in uscita dal Laghetto della Valle dei Sospiri e, verosimilmente, va ad alimentare il laghetto di Villa Archinto. La roggia è stata inserita nella classificazione del reticolo minore anche nel tratto abbandonato in ragione dell'elevata valenza morfologica.

### 2 Scaricatore di Biassono

Riguardo allo Scaricatore di Biassono non si hanno precise informazioni circa il percorso e i rapporti idraulici con la vicina Roggia Principe. Nell'estrema porzione nord del Parco, ai piedi del versante di Cascina Costa Alta, si osserva un'incisione in terreno naturale, generalmente ben conservata, delimitata in sponda destra dal versante stesso e in sponda sinistra da argine di circa 2.5-3 m a protezione dell'attiguo Viale per Biassono. Al momento del rilievo l'alveo risulta privo di deflusso. Dell'originale percorso manca tutto il tratto ad est del Viale stesso che andava ad interessare la struttura dell'autodromo (attuale presenza di prato fino alle tribune). E' possibile pertanto che questo tratto di scaricatore sia stato deviato entro l'antico alveo della Roggia Principe.

Lo Scaricatore di Biassono è stato inserito nella classificazione del reticolo idrografico minore in ragione della sua possibile funzione di scolo di acque meteoriche durante gli eventi intensi.

## **2.5 TABELLA RIASSUNTIVA DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE**

Viene di seguito riportata la tabella riassuntiva del reticolo idrografico minore individuato nel comune di Monza.

Tabella 1 - Tabella riassuntiva del reticolo idrografico principale e minore

<b>RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE</b>				
<b>NUMERAZIONE D.G.R. 7/13950/03 Allegato A</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>GESTORE</b>	<b>SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
MI014	Fiume Lambro	AIPO	AIPO/Regione Lombardia	R.D. 523/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
MI031	Canale Villoresi	Regione Lombardia / Consorzio Est Ticino-Villoresi	Regione Lombardia/ Consorzio Est Ticino-Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03

<b>RETICOLO IDROGRAFICO MINORE</b>						
<b>CANALI IRRIGUI</b>	<b>NUMERAZIONE D.G.R. 7/7868/02 Allegato D - Err. Corr. N. 91/01-Se.0.</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>TIPO DI CANALE</b>	<b>GESTORE</b>	<b>SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>
	66	Canale Derivatore di Brugherio	secondario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	67	Canale Derivatore di Cernusco	secondario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03

	753	1/A VLP	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
--	-----	---------	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

CANALI IRRIGUI	NUMERAZIONE D.G.R. 7/7868/02 Allegato D - Err. Corr. N. 91/01-Se.0.	DENOMINAZIONE	TIPO DI CANALE	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	754	1/B VLP	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	755	1/C VLP	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	758	10 VLL	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	759	1/A VLL	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	760	2 VLL	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	761	3/1 VLL	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	762	3/4 VLL	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	770	1/1 Cernusco	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	771	1/2 Cernusco	terziario	Consorzio Est Ticino Villoresi	Consorzio Est Ticino Villoresi	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03

ROGGE DERIVATE DAL FIUME LAMBRO	NUMERAZIONE D.G.R. 7/7868/02 Allegato D - Err. Corr. N. 91/01- Se.0. - NUMERAZIONE COMUNALE	DENOMINAZIONE	TRATTO CLASSIFICATO COME RETICOLO MINORE	CARATTERISTICHE / STATO DI ATTIVITA'	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	317	Molinara - Molini San Giorgio	Tratto principale	attivo	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	318	Molino Asciutto	tratto principale e relativi colatori	attivo / riattivabili in caso di esondazione	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
			derivazione della Roggia Violasca	ben conservata e riattivabile in caso di esondazione			
	320	Dei Frati	Tutto il tratto	attiva e ben conservata	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	321	Principe	Tratto a nord del parco	Funzione di scolo di acque bianche	Comune	Comune	R.D. 368/1904
tratto emissario pozzo Bastia			attivo				

			tratto a valle laghetto Villa Reale	attivo			
--	--	--	---	--------	--	--	--

ROGGE DERIVATE DAL FIUME LAMBRO	NUMERAZIONE D.G.R. 7/7868/02 Allegato D - Err. Corr. N. 91/01- Se.0. - NUMERAZIONE COMUNALE	DENOMINAZIONE	TRATTO CLASSIFICATO COME RETICOLO MINORE	CARATTERISTICHE / STATO DI ATTIVITA'	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	322	Molinara	Tutto il tratto	attivo	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	323	Manganella	Tratto a monte del Canale Villoresi	Intubata/dismessa. Riattivabile in caso di esondazione	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	324	Lupa	Tratto principale	attivo	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
			Rami secondari	Riattivabili in caso di esondazione			
325	Rizzarda	Tratto a monte del Canale Villoresi	Intubato/dismesso. Riattivabile in caso di esondazione	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03	



	327	San Vittore	Tratto a monte del canale Villoresi	Intubato/dismesso. Riattivabile in caso di esondazione	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	3	Mulino del Cantone	Tutto il tratto	Valenza morfologica, riattivabile in caso di esondazione	Comune	Comune	R.D. 368/1904 D.G.R. n. 7/13950/03

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE							
ALTRI CORSI D'ACQUA	NUMERAZIONE D.G.R. 7/7868/02 Allegato D - Err. Corr. N. 91/01- Se.0 - NUMERAZIONE COMUNALE	DENOMINAZIONE	TRATTO CLASSIFICATO COME RETICOLO MINORE	CARATTERISTICHE / STATO DI ATTIVITA'	GESTORE	SOGGETTO TITOLARE DELLA POLIZIA IDRAULICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1	Lambretto	Tutto il tratto	attivo	Comune	Comune	R.D. 523/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	2	Scaricatore di Biassono	Tratto principale	Funzione di scolo di acque bianche	Comune	Comune	R.D. 523/1904 D.G.R. n. 7/13950/03
	319	Pelucca	Tratto principale	Elevata valenza morfologica	Comune	Comune	R.D. 523/1904 D.G.R. n. 7/13950/03

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

---

I tratti, siano essi classificati come canali irrigui o rogge, che risultano dismessi / abbandonati / interrati, cioè privi di funzionalità idraulica, non sono stati inseriti nella classificazione del reticolo idrografico minore.

Anche i canali irrigui di IV ordine non sono stati inseriti nella classificazione del reticolo idrografico minore in quanto utenze private.

### 3 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Nei paragrafi seguenti vengono indicati con maggior dettaglio i criteri utilizzati per la definizione delle fasce sia a livello di reticolo principale che minore. L'individuazione cartografica delle fasce di rispetto è riportata in Tav. 2.

**Tuttavia, in loco dovrà essere verificato puntualmente l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione, secondo i criteri successivamente descritti, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto, che risulta prevalente rispetto a quanto indicato in Tav. 2.**

Si evidenzia che la Tav. 2 costituisce l'elaborato di cui al punto 3 della citata Delibera Regionale e dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico.

Le fasce di rispetto fluviali individuate costituiscono le aree di riferimento per l'attività di polizia idraulica (competenza regionale per il reticolo principale, comunale/consortile per il reticolo minore) e costituiscono altresì l'area di applicazione dei canoni regionali, ai sensi dell'All. C della D.G.R. 7/13950/2003.

#### 3.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO PRINCIPALE

##### 3.1.1 FASCIA DI RISPETTO CON ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

La fascia di rispetto individuata per il Fiume Lambro e per il Canale Villoresi (Tav. 2) fa riferimento al vincolo di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904: essa è stata pertanto definita con criterio geometrico e comprende l'area adiacente al corso d'acqua per una distanza di 10 m (offset di 10 m) dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine (in presenza di argini in rilevato).

Nei tratti tombinati la fascia di rispetto si estende ad una distanza di 10 m su entrambi i lati del diametro esterno delle pareti del manufatto.

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

---

### 3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO PER IL RETICOLO MINORE

L'individuazione della fascia di rispetto per il reticolo minore ha tenuto principalmente in considerazione i seguenti aspetti:

- necessità di garantire azioni di manutenzione dell'asta fluviale e dei manufatti di presa e di recapito (canali irrigui);
- necessità di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, le caratteristiche naturali ed ambientali degli ambiti fluviali;
- necessità di ripristino delle reti di scolo e di drenaggio superficiale/sotterraneo.

Le fasce di rispetto sono di seguito identificabili, indipendentemente dalla rappresentazione grafica.

#### **CANALI IRRIGUI (Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi)**

Sulla base della Delibera del Consorzio Villoresi n. 125/2007 relativa all'individuazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico consortile e sulla base dell'Art. 14, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI sono state adottate le seguenti fasce di rispetto:

- canali derivatori (secondari): le fasce interessano i terreni fino ad una distanza di 6 m a partire dal ciglio del canale o piede esterno dell'argine. In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione;
- canali diramatori (terziari): le fasce interessano i terreni fino ad una distanza di 5 m a partire dal ciglio del canale o dal piede esterno dell'argine. In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione.

#### **ROGGE / FONTANILE ED ALTRI CORSI D'ACQUA attivi / riattivabili e/o con valenza morfologica.**

La fascia di rispetto è estesa ad un'area di ampiezza di 10 m dal ciglio di sponda per i tratti idraulicamente attivi e più importanti, 6 m nei rami secondari (es: Roggia Lupa a valle del canale di presa), in riferimento al R.D. 368/1904.

#### **ROGGE INTUBATE / DISMESSE costituenti valvola di sfogo in caso di esondazione del Lambro esistendo ancora i manufatti di derivazione.**

Per le rogge Rizzarda, San Vittore, Manganella, nel tratto compreso dalla derivazione dal Fiume Lambro al canale Villoresi, è stata individuata una fascia di rispetto di 4 m rispetto al tracciato desunto dai documenti storici, in ragione della loro possibile riattivazione in caso di esondazione.

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

---

#### 4 NORMATIVA SUL RETICOLO IDROGRAFICO

Le attività di “polizia idraulica” riguardano il controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso stesso.

I punti 5.2 e 6 di cui alla D.G.R. 7/13950/2003 All. B, indicano i principali riferimenti normativi e le prescrizioni di base per la definizione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale/consortile entro le fasce di rispetto fluviali.

Il presente capitolo contiene il Regolamento comunale di polizia idraulica, mirato alla definizione delle attività vietate e consentite in relazione alle problematiche specifiche dei corsi d’acqua insistenti sul territorio comunale. In esso sono contenuti tutti quegli elementi che consentiranno di regolamentare le attività in fregio ai corsi d’acqua.

##### 4.1 REGOLAMENTO DI “POLIZIA IDRAULICA”

*Il presente regolamento è da considerarsi integrativo e non sostitutivo delle normative vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.*

##### ARTICOLO 1 - Definizioni

###### Demanio idrico

Fanno parte del demanio idrico gli alvei demaniali e le relative pertinenze e le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee, ad esclusione di quelle piovane non ancora raccolte in corsi d’acqua od in cisterne ed invasi.

###### Polizia idraulica

Per polizia idraulica si intende l’attività tecnico-amministrativa di controllo, nel rispetto e nell’applicazione delle vigenti normative, degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua e mantenere l’accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche.

L’esercizio delle attività di polizia idraulica (vigilanza, provvedimenti autorizzativi e concessori, calcolo dei canoni) sul reticolo principale individuato dall’allegato A alla d.g.r. 7/13950/2003 compete alla Regione Lombardia - Sede Territoriale competente per Provincia.

Per i tratti di corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza dell’AIPO - Agenzia Interregionale del fiume Po, i provvedimenti autorizzativi sono di competenza dell’AIPO stessa, mentre i provvedimenti concessori e il calcolo dei

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

canoni di polizia idraulica, per gli stessi tratti, sono di competenza della Regione Lombardia.

Le funzioni di competenza del Comune relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, comprendono:

- l'attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni;
- il rilascio di autorizzazione ai soli fini idraulici;
- il rilascio di concessione di occupazione di aree demaniali;
- il rilascio di parere idraulico per le istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico;
- il calcolo dei canoni di polizia idraulica. I proventi derivanti dai canoni sono introitati dai comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore.

I ConSORZI di Bonifica esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali di propria competenza ricompresi nell'Allegato D della d.g.r. 7/13950/2003 e nelle tabelle della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20552. I canoni di polizia idraulica sono calcolati dai Consorzi, utilizzando i Canoni regionali di polizia idraulica (Allegato C), sia che i canali siano inseriti nel reticolo idrico principale che nel minore e sono introitati dai consorzi stessi, che devono provvedere alla gestione e manutenzione dei corsi d'acqua. Per tutte le attività di Polizia Idraulica sui corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica e inseriti nel reticolo principale di cui all'Allegato A, devono essere richiesti dai Consorzi stessi i pareri di competenza alla Regione Lombardia tramite i Servizi Provinciali competenti.

#### Parere idraulico

Valutazione di ordine tecnico e verifica di ammissibilità, espressa dall'Autorità Idraulica competente, su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua.

Tale parere non dà titolo ad eseguire opere, non costituendo un provvedimento autorizzativo, ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico preliminare.

#### Autorizzazione a soli fini idraulici

Essa valuta la compatibilità dell'intervento da eseguire con il buon regime delle acque e verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. L'autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, viene rilasciata per quelle attività di cui al successivo articolo 4 che ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua. Essa prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002 (cfr. All. 2). Viene rilasciata dall'Autorità Idraulica competente per tutti gli interventi di cui al successivo articolo 4. Nell'elenco tipologico contenuto in Fig. 4 - articolo 8, riportante l'Allegato C della d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950, è possibile identificare le attività soggette ad autorizzazione ai soli fini idraulici e tra queste quelle tenute al pagamento del canone annuo.

#### Concessione di occupazione di area demaniale

Necessaria quando l'intervento (soggetto per tipologia ad autorizzazione) deve essere eseguito nell'alveo di un corso d'acqua dichiarato pubblico o su superfici appartenenti

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

al demanio idrico catastalmente definite o nel caso di occupazione temporanea o permanente, anche in subalveo o in proiezione verso l'alto, di superfici appartenenti al demanio idrico.

Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati A e B del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002 (cfr. All. 2). Viene rilasciata dall'Autorità Idraulica competente per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale elencati nell'Allegato C della d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950 (cfr. articolo 7 - Fig. 4) ed è soggetta al pagamento di un canone annuo e di una imposta regionale come specificato al successivo articolo 8 (canoni di polizia idraulica).

**Sdemanializzazione**

Modificazione o ridefinizione dei limiti e vendita al privato delle aree demaniali. A tale riguardo si ricorda che le modalità operative da utilizzarsi per le procedure di sdemanializzazione sono quelle previste dalla d.g.r. 14 gennaio 2005, n. 7/20212.

**ARTICOLO 2 - Fasce di rispetto**

**Fascia di rispetto del reticolo idrico principale.** In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua classificati come principali nelle tabelle dell'allegato A della d.g.r. n. 7/13950/2003 e nella tabella 1 del presente studio.

In riferimento al R.D. 523/1904, la fascia di rispetto comprende l'alveo, le sponde e le aree di pertinenza dei corsi d'acqua per una distanza minima di **10 m** dalla sommità della sponda incisa o dal piede esterno dell'argine (in presenza di argini in rilevato).

Nei tratti tombinati la fascia di rispetto si estende ad una distanza di 10 m su entrambi i lati del diametro esterno delle pareti del manufatto.

**Fascia di rispetto del reticolo idrico minore.** In tale ambito sono ricomprese le aree di rispetto dei corsi d'acqua classificati come minori nella tabella 1 del presente studio.

- canali derivatori (secondari): 6 m misurati a partire dal ciglio del canale. In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione;
- canali diramatori (terziari): 5 m a partire dal ciglio del canale o dal piede esterno dell'argine. In corrispondenza dei tratti tombinati la fascia si estende a partire dal diametro esterno del manufatto/tubazione;
- rogge / fontanile ed altri corsi d'acqua attivi e/o riattivabili e/o con valenza morfologica: 10 m dal ciglio di sponda per i tratti idraulicamente attivi e più importanti, 6 m nei rami secondari.
- rogge intubate / dismesse: 4 m rispetto al tracciato desunto dai documenti storici, in ragione della loro possibile riattivazione in caso di esondazione.

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

In loco dovrà essere verificato puntualmente l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione, secondo i criteri precedentemente descritti, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto, che risulta prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nella tavola dell'individuazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto (Tav. 2).

**ARTICOLO 3 - Attività vietate nelle fasce di rispetto**

Nelle fasce di rispetto individuate **sono vietate** le seguenti attività:

- nuove edificazioni, anche interrato;
- esecuzione di scavi e movimenti di terreno ad una distanza inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, fatto salvo per gli interventi espressamente autorizzati con le sole finalità di miglioramento / aumento della funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- asportazione di materiale litoide dall'alveo dei torrenti;
- effettuazione di riporti se non finalizzati al mantenimento / miglioramento del regime idrico locale;
- deposito anche temporaneo di materiale di qualsiasi genere, compresi i residui vegetali, purché non funzionali agli interventi di manutenzione;
- tombinatura dei corsi d'acqua;
- realizzazione di strutture trasversali ((recinzioni continue quali pannelli prefabbricati in calcestruzzo o altro materiale, reti, muretti di contenimento, ecc.) che possano ridurre / ostacolare il deflusso delle acque;
- realizzazione di strutture interrato (box, cantine, ecc.) in quanto a rischio di allagamento, salvo gli interventi espressamente autorizzati aventi finalità di miglioramento complessivo dell'assetto idraulico;
- realizzazione di pozzi disperdenti, serbatoi sopraterro ed interrati di carburante (gasolio o gas da riscaldamento);
- nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli - impianti esistenti, fatto salvo l'adeguamento degli stessi alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- nuovi impianti di smaltimento, recupero e raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo;
- coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua principali, di almeno 2 m dal ciglio di sponda dei canali non arginati o dal piede esterno degli argini per i canali costituenti reticolo idrografico minore, al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso.

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

---

- sradicamento o bruciatura di ceppi di alberi con funzione di stabilizzazione delle sponde;
- qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;
- pascolo e stazionamento del bestiame sugli argini e loro dipendenze;
- realizzazione di nuove linee tecnologiche longitudinali entro gli alvei fluviali o in aree interessabili dall'evoluzione geodinamica dello stesso.

**ARTICOLO 4 - Attività consentite con autorizzazione**

Sono consentite le attività di seguito elencate, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente per le attività di polizia idraulica (cfr. tabella 1 riassuntiva del reticolo idrografico). Qualora l'intervento soggetto ad autorizzazione comporti l'occupazione di aree demaniali, è necessario anche il rilascio di concessione di occupazione di area demaniale.

Nel caso in cui un tratto di corso d'acqua sia inserito nel reticolo idrografico, ma non compaia nelle mappe catastali, i relativi provvedimenti autorizzativi non comportano l'occupazione di area demaniale e quindi la necessità di concessione.

I decreti e i disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali da utilizzarsi da parte dell'Ente Competente sono quelli approvati con D.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125 (riportato in Allegato 2 al presente elaborato) *"Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali - d.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002"*.

- Realizzazione di difese radenti, senza restringimento della sezione d'alveo e deviazioni della corrente, caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- ripristino di protezioni spondali e/o di difesa in alveo deteriorate, nel rispetto di quanto indicato al punto precedente;
- interventi di manutenzione dell'alveo intesi come rimozione di tutto ciò che ostacola il regolare deflusso delle piene: rimozione dei rifiuti solidi o di materiale non naturale e delle ramate trasportate dalla corrente;
- interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell'alveo a seguito dell'accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
- pulizia dei tratti tombinati con eliminazione del materiale solido e vegetale ostacolante o parzializzante il regolare deflusso;
- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento;



AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

- mantenimento / manutenzione delle sponde/argini mediante taglio delle ramate per l'alleggerimento della copertura al fine di evitare l'ostruzione dell'alveo per crollo e di consentire la formazione di vegetazione spontanea;
  - interventi di manutenzione delle sponde, ripristino di protezioni spondali deteriorate e di manufatti accessori (bocche di derivazione, paratoie mobili), al fine del mantenimento della funzionalità idraulica;
  - realizzazione di opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni;
  - cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 10 m dal ciglio di sponda o piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua principali, di almeno 2 m dal ciglio di sponda dei canali non arginati o dal piede esterno degli argini per i canali costituenti reticolo idrografico minore;
  - interventi di rinaturazione intesi come ripristino e ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona;
  - realizzazione di interventi di viabilità e di sistemazione a verde, con formazione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati, comunque in modo tale da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
  - ripristino e manutenzione delle reti di scolo e di drenaggio superficiale/sotterraneo;
- recinzioni discontinue, quali palizzate in legno o altro materiale, senza muratura al piede, con modalità tali da garantire l'accessibilità al corso d'acqua e da non rappresentare un ostacolo al libero deflusso delle acque e comunque ad una distanza non inferiore ai 4 m dal ciglio di sponda;
- realizzazione di nuovi attraversamenti infrastrutturali (ponti, acquedotto, fognatura, gasdotti e altri servizi tecnologici) che non comportino ostacolo al naturale deflusso delle acque e comunque corredati da studio di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni e franco minimo di 1 m (per il reticolo principale), secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del F. Po "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche ed interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999). In situazioni di non criticità, per manufatti di luce < 6 m, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori;
  - realizzazione di opere interrato nel subalveo, poste a quote compatibili con l'evoluzione prevista del fondo alveo e adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione da parte del corso d'acqua;
  - interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e all'eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica.
  - opere per lo scarico in alveo, realizzate nel rispetto della vigente normativa, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate (cfr. articolo 10);
  - manufatti di derivazione di acque superficiali (cfr. articolo 11);

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

---

- interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo<sup>1</sup>.

**ARTICOLO 5 - Interventi relativi ad edifici esistenti, strutture ed infrastrutture pubbliche nelle fasce di rispetto**

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico ed agli edifici esistenti (muniti di regolare concessione edilizia/nulla osta idraulico rilasciato dal competente Ufficio del Genio Civile/STER), ricadenti totalmente o parzialmente nelle fasce di rispetto e soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente competente per la Polizia Idraulica, valgono i seguenti disposti.

- sono consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di tale fascia sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d) non comportanti parziale o totale demolizione, della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volumetria e senza aumento del carico insediativo<sup>1</sup>. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566).
- per gli edifici esistenti, parzialmente o totalmente ricadenti in fascia, gli interventi riconducibili al caso della ristrutturazione edilizia, comportanti parziale o totale demolizione, sono consentiti, a condizione che volumi e superfici interferenti con la fascia di rispetto siano demoliti e/o ricollocati all'esterno di tale limite.  
Quanto sopra, è ammesso laddove l'intervento possa avvenire in condizioni di rischio idraulico accettabili o nel caso in cui la conformazione del nuovo edificio sia tale da rendere le condizioni di rischio locale accettabili.

**ARTICOLO 6 - Documentazione**

La documentazione da allegare alle domande di autorizzazione/concessione per le attività di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è la seguente:

- 1) *Domanda* (in bollo solo per i privati);

---

<sup>1</sup> insieme delle sistemazioni e trasformazioni di edifici o insediamenti che comportino la sosta o la permanenza di persone, utenti o addetti in siti ove attualmente non sia prevista, determinando un aumento del grado di rischio per la pubblica e privata incolumità.

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

---

2) *Relazione tecnica.* Deve contenere tutte le indicazioni utili per definire compiutamente le opere da eseguire ed in particolare:

- descrizione e caratteristiche tecniche dell'opera;
- luogo, foglio mappa e mappale, coordinate gauss-boaga, quota sul livello medio del mare;
- motivazioni della realizzazione dell'opera;
- parametri per il calcolo della superficie demaniale richiesta, nel caso di occupazione di area demaniale;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze sull'assetto idrologico-idraulico del corso d'acqua, verifiche idrauliche di portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno in genere di 100 anni e calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo in una o più sezioni significative. In situazioni di non criticità, per manufatti di piccola luce, le opere di attraversamento potranno essere dimensionate facendo riferimento a tempi di ritorno minori, motivando adeguatamente la scelta effettuata;
- attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque;
- certificazione di destinazione urbanistica della zona e norme tecniche di attuazione ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con il Piano Regolatore Comunale;
- documentazione fotografica dell'area di intervento.

3) *Elaborati grafici consistenti in:*

- estratto mappa catastale originale con sovrapposizione delle opere in progetto ed esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale eventualmente occupate;
- corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 con evidenziati la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione d'intervento e il tratto interessato dalle opere;
- profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso);
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.
- estratto dell'azonamento del P.R.G. del comune,

4) *Altri eventuali allegati:*

- pareri o autorizzazioni dei Consorzi irrigui e di bonifica (ove presenti);
- convenzione tra proprietario e richiedente;
- autorizzazione ai fini paesaggistici qualora l'intervento ricada in zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione se zona soggetta a vincolo idrogeologico;
- atto di autorizzazione allo scarico, rilasciato dalla Amministrazione Provinciale, qualora prescritta dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque.

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE**ARTICOLO 7 - Iter amministrativo**

Le pratiche di autorizzazione/concessione in materia di polizia idraulica dovranno essere corredate dagli elaborati tecnici previsti per l'espletamento dell'istruttoria. In particolare la domanda dovrà essere inoltrata all'Autorità Idraulica competente (cfr. tabelle riassuntive del reticolo idrografico), la quale provvederà ad istruire la pratica nelle modalità dei tempi di legge. E' facoltà del proponente, richiedere un parere idraulico preliminare.

Qualora l'opera/intervento oggetto di domanda rientri tra quelle vietate, l'Autorità Idraulica competente predispose il documento di diniego, nel quale vengono riportati i motivi per i quali la realizzazione dell'opera non è autorizzabile.

Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda risulti non completa, sarà facoltà del funzionario istruttore della pratica richiedere le necessarie integrazioni, eventualmente sospendendo i termini di rilascio del provvedimento autorizzativo/concessorio.

A conclusione dell'iter procedurale, verificati gli eventuali pareri idraulici e autorizzazioni rilasciati da altri Enti, l'Autorità Idraulica procede alla predisposizione del decreto di autorizzazione/concessione e del disciplinare secondo gli schemi tipo approvati con D.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125.

**ARTICOLO 8 - Canoni di polizia idraulica**

Nell'allegato C della d.g.r. 7/13950/2003 "Canoni Regionali di Polizia Idraulica" sono definiti i canoni da applicarsi sia per il reticolo idrico principale che per il reticolo idrico minore.

Tale allegato (Figura 3) individua la tipologia di manufatti, opere ed attività la cui autorizzazione e/o concessione è soggetta al pagamento dei canoni annuali regionali. Per ciascuna tipologia l'importo è distinto a seconda che l'opera si prefiguri come "Autorizzazione ai soli fini idraulici (SENZA occupazione di aree demaniali)" o come "Concessione di aree demaniali (CON occupazione di aree demaniali)".

Il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

I proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni, per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale sono introitati dalla Regione Lombardia.

I proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni, per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore sono introitati dai Comuni/Consorzi ed utilizzati per le spese di gestione delle attività e la manutenzione dei corsi d'acqua.

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo idrografico è dovuta anche l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'Allegato C della d.g.r. 7/13950/2003 ed esplicitato con D.d.u.o. 28 ottobre 2003 n. 17984 "Modalità di riscossione dei canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico". Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato a favore della Tesoreria della Regione Lombardia.

Di seguito si riporta l'Allegato C alla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950.

ALLEGATO C CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA			
A	Descrizione	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)
		Canone	Imposta regionale
<b>Attraversamenti aerei</b>			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:		
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili largh.1,50 ml):		
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90
A.11	Ponte careggiabile sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> :		
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m <sup>2</sup>	€ 3,04 al m <sup>2</sup>
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m <sup>2</sup>	€ 5,07 al m <sup>2</sup>
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m <sup>2</sup>	€ 10,14 al m <sup>2</sup>
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)		
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale		

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

- 37 -

2° Suppl. Straordinario al n. 35 - 28 agosto 2003

	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
		Canone	Imposta regionale
<b>B Attraversamenti in sub-alveo</b>			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m):		
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m <sup>2</sup> :		
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90
	Per la parte eccedente i 20 m <sup>2</sup> , al canone va aggiunto:		
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m <sup>2</sup>
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m <sup>2</sup>
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m <sup>2</sup>
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.		
<b>C Tombature</b>			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m <sup>2</sup> (canone minimo € 125,74)
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)		
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 68,87)
<b>D Transito di sommità arginale</b>			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74
<b>E Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua</b>			
E.1	Pedonale		€ 78,59
E.2	Carrabile		€ 131,82
	nel caso di più rampe, va aggiunto:		
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale o industriale il canone è incrementato del 30%.		
<b>F Sfalcio erbe - taglio piante</b>			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)		
<b>G Scarichi acque</b>			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:		
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 38 - 2° Suppl. Straordinario al n. 35 - 28 agosto 2003

	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
		Canone	Imposta regionale
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m³/sec (canone minimo € 262,12)
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.		
<b>H</b>	<b>Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali</b>		
H.1	Aree per uso agricolo	canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.		
H.2	Aree per uso non agricolo	Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)		
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)	€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:		
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m² di superficie	€ 91,26 al m² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m² di superficie	€ 146,02 al m² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m²: monofacciali € 35,00 m², bifacciali € 56,00 m²		
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)	€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):		
H.6.1	- con capanno	€ 655,05	
H.6.2	- senza capanno	€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:		
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo	canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso	Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)	gratuito.	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento	gratuito	
H.10	Quadri/selciatoni (massi annegati in cis) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)	€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini	€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali	€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.		
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.		
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.		
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.		

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

*Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia*

- 39 -

2° Suppl. Straordinario al n. 35 - 28 agosto 2003

**NOTE GENERALI**

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).

---

- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

---

- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

---

- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

---

- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

---

- Per quanto riguarda le tombature, premesso che se le opere di tombatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinare la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

---

- Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

*Figura 3 - Allegato C alla d.g.r. 1 agosto 2003 n. 7/13950*

### **ARTICOLO 8 - Sdemanializzazioni**

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale di sdemanializzazione è di competenza statale (attraverso le Agenzie del Demanio-Filiali Regionali) e può essere assunto solo a seguito di parere favorevole della Regione Lombardia, tenuto conto anche dello specifico parere tecnico rilasciato dall'AIPO per il reticolo idrografico di propria competenza o dai Comuni per il reticolo idrico minore.

Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 37 non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le procedure da seguire nelle istanze di sdemanializzazione sono quelle riportate nella d.g.r. 14 gennaio 2005, n. 7/20212 "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico".

### **ARTICOLO 9 - Autorizzazione Paesaggistica**

Gli interventi e le opere da realizzare lungo corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775) e/o che si trovano in aree di tutela ambientale devono acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge 31/85 e del D.Lgs 42/2004.

Non sono soggette a vincolo paesaggistico:



AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

---

- i tratti dei corsi d'acqua iscritti agli elenchi delle acque pubbliche e derubricati;
  - i corsi d'acqua divenuti pubblici ai sensi dell'art. 1 della legge 36/94;
  - i tratti di corsi d'acqua che attraversano aree urbane classificate dal PRG/PGT "centro storico" e "aree di completamento";
  - opere realizzate, da sanare o da rinnovare, prima dell'imposizione del vincolo.
- I criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici sono definiti nella d.g.r. 15 marzo 2006, n. 8/2121.

**ARTICOLO 10 - Scarichi in corso d'acqua**

Il regime autorizzatorio degli scarichi è disciplinato dal Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 "*Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*" e dal Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 "*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52 comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26*".

L'autorizzazione allo scarico sotto il profilo qualitativo ai sensi del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 43 della l.r. 26/2003 e s.m.i., è rilasciata, nei casi previsti dalla normativa, dall'autorità competente (Amministrazione Provinciale) e deve essere necessariamente acquisita in aggiunta all'autorizzazione idraulica di cui al presente regolamento.

L'autorizzazione a soli fini idraulici (autorizzazione di Polizia Idraulica sotto il profilo quantitativo) per l'attivazione di scarichi in corso d'acqua è rilasciata dall'autorità idraulica competente:

- Comune, per il reticolo minore;
- Ente gestore, per i canali irrigui e di bonifica;
- Regione, per il reticolo principale;
- AIPO, per i corsi d'acqua di propria competenza;

previa verifica della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate (relazione idrologica e idraulica contenente l'entità dello scarico e la verifica della compatibilità del corpo recettore). Inoltre il manufatto dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e si dovranno prevedere accorgimenti tecnici volti alla protezione delle sponde e del fondo alveo per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati, in assenza di più puntuali indicazioni, sono i seguenti (da Piano Regionale di Risanamento delle Acque):

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT  
INDIVIDUAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE

---

L'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto quantitativo è soggetta al pagamento di un canone annuo secondo quanto previsto dall'Allegato C della d.g.r. n. 7/7868/2002 come modificata dalla d.g.r. 7/13950/2003.

**ARTICOLO 11 - Opere di derivazione**

La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del r.d. 1775/1933, così come indicato nella l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. *“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”* ed è disciplinata con il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 *“Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”*.

**Il Tecnico Incaricato**  
**Dott. Geol. Alessandro Uggeri**



## ALLEGATO 1: NORMATIVA SOVRAORDINATA DI POLIZIA IDRAULICA

Nel presente Allegato 1 vengono riprese integralmente le indicazioni date dalla “normativa sovraordinata”.

### NORMATIVA SOVRAORDINATA

I riferimenti normativi fondamentali per la determinazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione sono:

- D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003 - *“Modifica della d.g.r 25 gennaio 2002, n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”;*
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 - *Testo unico sulle opere idrauliche;*
- R.D. n. 368 del 8/5/1904 - *“Regolamento per la esecuzione del T.U.: della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”;*
- N.T.A. del P.A.I., approvate con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”;*
- Norme del Codice Civile.

---

**da: D.G.R. 7/13950/2003 All. B punto 5.2**

#### **Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale**

“All’interno delle fasce di rispetto l’Amministrazione Comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o quelle soggette ad autorizzazione.

Un primo fondamentale riferimento per la definizione di tali norme è costituito dalla disciplina di riferimento dell’attività di polizia idraulica. Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto disposto dagli artt. 59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904. A tal merito si ribadisce che le distanze delle fasce di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate *solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale*, e pertanto solo se le indicazioni dell’elaborato di cui al presente documento verranno recepite con *apposita variante allo strumento urbanistico*.

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dagli artt. 132, 133, 134, 135, 138 del r.d. 368/1904 che disciplina all’interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle soggette al “nulla osta” idraulico.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

In ogni caso si dovrà tenere presente delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio della sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

Le opere ammesse previa autorizzazione, dovranno essere realizzate sulla base di procedure autorizzative definite dall'Amministrazione Comunale necessarie per garantire che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque. Potranno in generale essere consentiti:

- interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né realizzare restringimenti d'alveo. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99)».

E' facoltà del comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di almeno 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua”.

**da: D.G.R. 7/7868/2002 All. B punto 6**

**Scarichi in corsi d'acqua**

“Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art. 12 delle NdA del PAI, a cui di seguito si fa riferimento.

**da: NdA del PAI**

**Art.1 comma 6**

Nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l'impianto e il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.

**Art.12**

1. L'Autorità di Bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico.
2. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.
3. La direttiva di cui al comma 1 potrà individuare i comuni per i quali gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi devono contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, l'individuazione dei punti di scarico nei corpi ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti definiti dalla stessa normativa.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua".

**Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)**

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il

ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### **Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)**

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

#### **Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

#### **Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali**

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative

a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di



programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

#### **Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico**

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di

particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere

corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

#### **Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile**

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

#### **Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica**

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

- a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
- b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

- c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
- a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
  - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
  - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
  - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
  - b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
  - c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e

morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

#### **Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive**

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di

programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

### **da: R.D. 25 luglio 1904, n. 523**

**Art. 96** (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F)

Sono lavori ed atti **vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) lo stabilimento dei molini natanti.

#### **Art. 97**

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

*(lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933)*

g) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

**Art. 98**

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; (*lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso*)

b) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

**Art. 99**

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

**da: R.D. 8 maggio 1904, n. 368****Articolo 132** - Divieto d'opera tra le sponde dei corsi d'acqua pertinenti alla bonificazione

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima. In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

**Articolo 133** - Divieto d'opera tra le sponde dei corsi d'acqua pertinenti alla bonificazioni: elenco

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

- c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;
- d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
- e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
- f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

**Articolo 134 - Mancanza di licenza nelle opere di bonificazione: elenco dei divieti**

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppì e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;



- f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
- h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
- k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
- l) lo stabilimento di nuove risaie;
- m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;
- n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
- o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

**Articolo 135 - Tipologie delle concessioni/licenze sui lavori**

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del T.U. di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

**Articolo 138 - Permesso per apertura degli scoli delle acque**

Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

**da: Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale**

*Articolo 115 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici*

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.

**da: Norme del Codice Civile**

**Sezione IX: Delle Acque**

Art. 915

**Riparazione di sponde e argini**

Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli, ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.

Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato dall'esecuzione delle opere stesse.

Art. 916

**Rimozione degli ingombri**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.

Art. 917

**Spese per la riparazione, costruzione o rimozione**

Tutti i proprietari, ai quali torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ritrae.

Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Art. 942

#### **Terreni abbandonati dalle acque correnti**

I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 945

#### **Isole e unioni di terra**

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

Art. 946

#### **Alveo abbandonato**

Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

Art. 947

#### **Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso**

Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

La disposizione dell'art. 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

[BUR20020129]

[5.1.0]

D.D.G. 13 DICEMBRE 2002 - N. 25125

**Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali - D.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002**

IL DIRETTORE GENERALE  
TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Visto in particolare il punto 7 della succitata deliberazione, che prevede l'approvazione, da parte del Direttore Generale della D.G. Territorio e Urbanistica, dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica relativi al reticolo idrico principale e minore;

Dato atto che i comuni, a cui sono attribuite la competenze autorizzatorie e concessorie concernenti il reticolo idrico minore, predisporranno i relativi provvedimenti, adeguando i decreti e disciplinari di cui al presente atto secondo le disposizioni previste dai loro ordinamenti;

Visti i decreti e i disciplinari tipo, di cui agli allegati A, B, C e D, concernenti rispettivamente «Decreto tipo di concessione di area demaniale», «Disciplinare tipo di concessione di area demaniale», «Decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici» e «Disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici», relativi al reticolo idrico principale e minore;

Tenuto presente che i suddetti documenti tipo sono stati sottoposti all'esame, senza che siano state formulate sostanziali osservazioni, delle UU.OO. delle Sedi territoriali della Regione Lombardia di Lodi, Mantova, Pavia, Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, Varese, Como, e Cremona, nonché della U.O. Opere Pubbliche della Direzione Generale OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Ritenuto di procedere all'approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore;

Visto il decreto del Dirigente della U.O. Organizzazione e Personale della D.G. Affari Generali 18 gennaio 2002, n. 614, con il quale sono state individuate le competenze e le aree

di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622;

Vista la d.g.r. 28 giugno 2002, n. 9528 «Disposizioni organizzative, Il provvedimento 2002» con la quale l'Ing. Mario Rossetti è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Decreta

Per le ragioni espresse in premessa,

1. di approvare i decreti e i disciplinari tipo, di cui agli allegati A, B, C, e D, parti integranti e sostanziali del presente atto, concernenti rispettivamente «Decreto tipo di concessione di area demaniale», «Disciplinare tipo di concessione di area demaniale», «Decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici» e «Disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici», relativi al reticolo idrico principale e minore;

2. di dare atto che, per quanto riguarda la gestione del reticolo idrico minore, i suddetti decreti tipo dovranno essere adeguati dai Comuni secondo le disposizioni previste dai loro ordinamenti;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Direttore Generale  
Territorio e Urbanistica: Mario Rossetti

•

ALLEGATI

- Allegato A - Decreto tipo di concessione di area demaniale
- Allegato B - Disciplinare tipo di concessione di area demaniale
- Allegato C - Decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici
- Allegato D - Disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici

•

**ALLEGATO A - Decreto tipo di concessione di area demaniale**

**IL DIRIGENTE .....**

**Visti:**

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che l'art. 86 del citato d. lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d. lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Vista la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)»;

Vista l'istanza del/della ..... con sede in ....., Cod. Fisc. ...., intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio ad acqua ....., individuata **dal/dai mappale/i** n. .... del foglio n. ...., nel Comune di ..... (...), **per la realizzazione delle seguenti opere:** ..... / **per il seguente uso:** .....

Visto che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico **minore/principale** e, pertanto, ai sensi del punto **11/12** della d.g.r. n. 7868/02, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza **del Comune / del dirigente della Sede Territoriale della Regione Lombardia / del dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio / del dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale OO.PP., Poli-**

**che per la Casa e Protezione Civile / del dirigente della Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile della Direzione Generale OO.PP., Politiche per la casa e Protezione Civile;**

**In alternativa 1 o 2 / 1 e 2 / nessuno:**

1 - Visto che il citato corso d'acqua è altresì inserito nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato D della d.g.r. n. 7868/02 ed è gestito dal Consorzio ....., al quale compete, ai sensi del punto 16 della d.g.r. stessa, determinare ed introitare il canone di polizia idraulica;

2 - Considerato che il citato corso d'acqua è anche inserito nell'elenco dei corsi d'acqua individuati nell'ambito della l.r. n. 5/02 e, pertanto, gli atti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO;

Preso atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data .....

**In alternativa 3 o 4:**

3 - Ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** ..... alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: .....

4 - Vista la ..... n. .... del ....., con la quale l'AIPO ha autorizzato, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** ..... alla realizzazione di quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni: .....

Visto l'allegato disciplinare rep. n. ...., sottoscritto in data ....., parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere **al/alla suddetto/a** ..... l'area demaniale di cui trattasi per anni ..... (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

Tenuto presente che, ai sensi del punto **14/15/16** della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato **dal Comune di ..... / dalla Regione Lombardia / dal Consorzio** .....

**In alternativa 5 o 6:**

5 - Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n. 7868/02, ad effettuare, a favore **del Comune di ..... / della Regione Lombardia**, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

6 - Dato atto che l'istante non è tenuto, ai sensi della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata d.g.r. n. 7868/02;

**In alternativa 7, 8 o 9:**

7 - Ritenuto che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

8 - Ritenuto che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

9 - Acquisita la certificazione antimafia di cui al d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

**Solo per la Regione Lombardia (10, 11, 12):**

10 - Vista la d.g.r. n. .... del ..... «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (.... Provvedimento)», con la quale è stato attribuito al ....., l'incarico di dirigente della U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica;

11 - Visto il decreto del Dirigente della U.O. Organizzazione e Personale della D.G. Affari Generali 18 gennaio 2002, n. 614, con il quale sono state individuate le competenze e le aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622;

12 - Visto il decreto del Dirigente dell'U. O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica n. .... del ....., concernente la delega di firma al ....., Dirigente ....., di atti e provvedimenti di competenza dello stesso Dirigente dell'U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio;

## DECRETA

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

**In alternativa 1 o 2:**

- 1 - di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la** ....., Cod. Fisc. ...., con sede in ....., a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni: .....
- 2 - di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con ..... n. .... del ....., ha autorizzato, ai soli fini idraulici, **il/la** ....., Cod. Fisc. ...., con sede in ..... a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni: .....
- 3 - di concedere **al/alla succitato/a** ....., l'area demaniale in fregio al corso d'acqua ....., individuata **dal/dai mappali** n. .... del foglio n. ...., nel Comune di ..... (...), per anni ..... (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
- 4 - di approvare l'allegato disciplinare rep. n. ...., parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;
- 5 - di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, **venga accertato sull'U.P.B. .... Cap. .... dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale / venga riscosso dal Consorzio ..... / venga riscosso dal Comune di .....**;

**(se è dovuta cauzione)**

- 6 - di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore **della Regione Lombardia/del Comune di .....**, un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di concessione.

Il Dirigente

----- • -----

**ALLEGATO B - Disciplinare tipo di concessione di area demaniale**

L'anno ..... addì ..... del mese di ....., in ....., tra ..... Cod. Fisc. ...., di seguito denominato Concedente e **il/la** ..... con sede in ..... Cod. Fisc. ...., di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti ..... n. .... del ..... e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua ....., individuata **dal/dai mappali/i** n. .... del foglio n. ...., nel Comune di ..... (...), **per la realizzazione delle seguenti opere: ..... / per il seguente uso: .....**

**Art. 2 - Obblighi generali**

**L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta/Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione;** eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato **l'area/le opere** di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

**(Solo nel caso di specifiche prescrizioni):**

In particolare il Concessionario deve: .....

Il Concessionario è tenuto a corrispondere **al/alla** ..... **il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.**

**(se dovuta la cauzione)**

Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del *Concedente*, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

**Art. 3 - Diritti dei terzi**

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

**Art. 4 - Durata**

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni ..... (.....) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo **decreto / .....** di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

**Art. 5 - Canone di concessione e cauzione a garanzia**

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868, in € ...../.....;

Il canone:

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

**Art. 6 - Rinuncia, decadenza, revoca**

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

**Art. 7 - Oneri vari**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo **decreto / .....** di concessione.

**Art. 8 - Richiamo alle disposizioni di legge**

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

**Art. 9 - Controversie**

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di .....

**Art. 10 - Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso .....

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO (.....) IL CONCEDENTE (.....)

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9.

IL CONCESSIONARIO (.....) IL CONCEDENTE (.....)

**ALLEGATO C - Decreto tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici**

IL DIRIGENTE .....

Visti:

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie», come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che l'art. 86 del citato d.lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del d.lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Vista la l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26;

Vista la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

Vista la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 «Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)»;

Vista l'istanza del/della ....., con sede in ....., Cod. Fisc. ...., intesa ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici per ..... del corso d'acqua ....., nel Comune di ..... (...), (opere adiacenti **al/ai mappale/i** n. .... del foglio n. ....);

Visto che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico **minore/principale** e, pertanto, ai sensi del punto **11/12** della d.g.r. n. 7868/02, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza **del Comune / del dirigente della Sede Territoriale della Regione Lombardia / del dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio / del dirigente dell'Unità Organizzativa Opere Pubbliche della Direzione Generale OO.PP., Politiche per la casa e Protezione Civile / del dirigente della Struttura Interventi in materia di Opere Pubbliche e di Genio Civile della Direzione Generale OO.PP., Politiche per la casa e Protezione Civile**;

**In alternativa 1 o 2 / 1 e 2 / nessuno:**

1 - Visto che il citato corso d'acqua è altresì inserito nell'elenco dei corsi d'acqua di cui all'allegato D della d.g.r. n. 7868/02 ed è gestito dal Consorzio ....., al quale compete, ai sensi del punto 16 della d.g.r. stessa, determinare ed introitare il canone di polizia idraulica;

2 - Considerato che il citato corso d'acqua è anche inserito nell'elenco dei corsi d'acqua individuati nell'ambito della l.r. n. 5/02 e, pertanto, gli atti autorizzativi sono di competenza dell'AIPO;

Preso atto della valutazione conseguente all'istruttoria, redatta in data .....

**In alternativa 3 o 4:**

3 - Ritenuto di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** ..... alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: .....

4 - Vista la ..... n. .... del ....., con la quale l'AIPO ha autorizzato, ai soli fini idraulici, **il/la suddetto/a** ..... alla rea-

lizzazione di quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni: .....

Visto l'allegato disciplinare rep. n. ...., sottoscritto in data ....., parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Tenuto presente che, ai sensi del punto **14/15/16** della d.g.r. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato **dal Comune di ..... / dalla Regione Lombardia / dal Consorzio** .....

**In alternativa 5 o 6:**

5 - Dato atto altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta d.g.r. n. 7868/02, ad effettuare, a favore **del Comune di ..... / della Regione Lombardia**, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

6 - Dato atto che l'istante non è tenuto, ai sensi della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, ad effettuare il deposito cauzionale previsto al punto 23 della citata d.g.r. n. 7868/02;

**In alternativa 7, 8 o 9:**

7 - Ritenuto che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

8 - Ritenuto che non sia d'acquisire la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

9 - Acquisita la certificazione antimafia di cui al d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

**Solo per la Regione Lombardia (10, 11, 12):**

10 - Vista la d.g.r. n. .... del ..... «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (... Provvedimento)», con la quale è stato attribuito al ....., l'incarico di dirigente della U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica;

11 - Visto il decreto del Dirigente della U.O. Organizzazione e Personale della D.G. Affari Generali 18 gennaio 2002, n. 614, con il quale sono state individuate le competenze e le aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta Regionale in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

12 - Visto il decreto del Dirigente dell'U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio della D.G. Territorio e Urbanistica n. ... del ....., concernente la delega di firma al ....., Dirigente ....., di atti e provvedimenti di competenza dello stesso Dirigente dell'U.O. Difesa e Valorizzazione del Territorio;

**DECRETA**

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

**In alternativa 1 o 2:**

1 - di autorizzare, ai soli fini idraulici, **il/la** ....., Cod. Fisc. ...., con sede in ....., a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni: .....

2 - di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il Po, con ..... n. ... del ....., ha autorizzato, ai soli fini idraulici, **il/la** ....., Cod. Fisc. ...., con sede in ....., a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni: .....

3 - di approvare l'allegato disciplinare rep. n. ...., parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo all'autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di quanto descritto in premessa;

4 - di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, **venga accertato sull'U.P.B. .... Cap. .... dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale / venga riscosso dal Consorzio ..... / venga riscosso dal Comune di** .....

**(se è dovuta cauzione)**

5 - di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore **della Regione Lombardia/del Comune di** ....., un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di autorizzazione ai soli fini idraulici.

Il Dirigente

**ALLEGATO D - Disciplinare tipo di autorizzazione ai soli fini idraulici**

L'anno ..... addì ..... del mese di ....., in ....., tra ..... Cod. Fisc. ...., di seguito denominato **Regione/Comune** e il/la ..... con sede in ..... Cod. Fisc. ...., si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata l'autorizzazione, ai soli fini idraulici **richiesta dal/dalla ..... con istanza in atti ..... n. .... del ..... e allegata al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale / rilasciata dall'Agenzia interregionale per il fiume Po al/alla ..... con ..... n. ... in data .....**;

**Art. 1 - Oggetto dell'autorizzazione**

Oggetto dell'autorizzazione è ..... del corso d'acqua ....., nel Comune di ..... (...), (opere adiacenti **al/ai mappale/i** n. .... del foglio n. ....).

**Art. 2 - Obblighi generali**

Le opere per la quale è rilasciata l'autorizzazione di cui trattasi non possono essere diverse da quelle sopra descritte ed eventuali variazioni delle stesse devono essere autorizzate **dalla Regione / dal Comune**.

La realizzazione di opere strutturali è subordinata al possesso, da parte **del/della** ....., di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

**Il/La** ..... deve mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che **la Regione/il Comune** ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

**(Solo nel caso di specifiche prescrizioni):**

In particolare **il/la** ..... deve: .....

**Il/La** ..... è tenuto a corrispondere **al Consorzio** ..... / **alla Regione / al Comune** il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5.

**(se dovuta la cauzione)**

**Il/La** ..... è tenuto altresì a depositare, a favore **della Regione / del Comune**, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

**Art. 3 - Diritti dei terzi**

L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e **il/la** ..... deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.

**Art. 4 - Durata**

L'autorizzazione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni ..... (.....) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo **decreto /** ..... di autorizzazione da emettersi a cura **della Regione / del Comune**.

L'autorizzazione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

L'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata **dalla Regione / dal Comune**, a suo insindacabile giudizio, senza che **il/la** ..... possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

**Art. 5 - Canone e cauzione a garanzia**

Il canone annuo, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7868, in € ...../.....;

Il canone:

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le autorizzazioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26)

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n. 26).

**Art. 6 - Rinuncia, decadenza, revoca**

L'autorizzazione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, **il/la** ..... deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta **della Regione / del Comune**, alla demolizione delle opere realizzate.

**Art. 7 - Oneri vari**

Sono a carico **del/della** ..... tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo **decreto /** ..... di autorizzazione.

**Art. 8 - Richiamo alle disposizioni di legge**

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che l'autorizzazione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, **la Regione/il Comune** può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò **il/la** ..... possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

**Art. 9 - Controversie**

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di .....

**Art. 10 - Domicilio legale**

Per ogni effetto di legge **il/la** ..... elegge il proprio domicilio legale presso .....

Letto ed approvato

(.....) (.....)

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 5, 6 e 9.

(.....) (.....)





Foto 1, 2: Canale 1/AVLP - manufatti di derivazione abbandonati lungo adacquatrice dismessa





Foto 3, 4: Canale 1/AVLP - percorso di adacquatrice dismessa e relativo manufatto di presa dal canale principale





Foto 5, 6: Canale Villoresi - vista da monte e da valle lungo alzaia





Foto 7: presa del Canale 1/AVLP

Foto 8: canale 1/BVLP





Foto 9: presa del canale 1/BVLP

Foto 10: presa del canale 1/C VLP





Foto 11: particolare di un partitore sul canale 1/CVLP

Foto 12: ultimo manufatto partitore visibile sul canale 1/CVLP





Foto 13, 14: prese cementate dal Canale Villoresi





Foto 15, 16: percorso di adacquatrice abbandonata







Foto 17: presa abbandonata lungo il Canale Villoresi

Foto 18: presa della Roggia Lupa





Foto 19: manufatto partitore sul 10VLL in stato di abbandono

Foto 20: presa del canale 10 VLL





Foto 21: presa del canale 1/A VLL

Foto 22: confluenza del canale 1/AVLL nell'antico sedime della Roggia Manganella





Foto 23: scavo edile lungo Via Pier della Francesca

Foto 24: percorso della roggia San Vittore





Foto 25: punto di confluenza del canale 10 VLL  
nella Roggia Lupa



Foto 26: partitore sul canale 1/A VLL



Foto 27: ramo del canale 1/A VLL



Foto 28: manufatto lungo il canale 10 VLL



Foto 29: adacquatrice alimentata dal canale 1/A VLL



Foto 30: tratto terminale di adacquatrice con recapito in fognatura



Foto 32, 33: manufatti di derivazione attivi e dismessi su adacquatrice alimentata dal canale 1/A VLL







Foto 31: partitore lungo il Canale 1/A VLL a valle di Viale delle Industrie

Foto 34: canale 1/A VLL all'altezza dell'attraversamento della A4





Foto 35: alveo del canale 2A VLL

Foto 36: presa del canale 2A VLL





Foto 37: adacquatrice dismessa alimentata dal canale 2AVLL

Foto 38: canale 1A VLL a sud del Viale delle Industrie





Foto 39: partitore sulla Roggia Lupa-10 VLL

Foto 40: Roggia Lupa all'uscita del tratto intubato in prossimità del Campo Sportivo





Foto 41: Roggia Molinara all'ingresso dell'area del depuratore

Foto 42: presa della Roggia Molinara sul fiume Lambro





Foto 43: manufatto abbandonato su adacquatrice alimentata dal canale 10 VLL



Foto 44: presa Derivatore Villoresi

Foto 45: presa canale secondario Villoresi





Foto 46: canale secondario Villoresi

Foto 47: presa canale secondario Villoresi







Foto 48: canale secondario Villoresi

Foto 49: partitore su canale secondario Villoresi





Foto 50: presa canale secondario Villoresi

Foto 51: alveo canale secondario Villoresi





Foto 52: partitore su adacquatrice

Foto 53: manufatti di derivazione abbandonati lungo adacquatrice dismessa





Foto 54: attraversamento fosso di nuova realizzazione nel Parco di Villa Reale

Foto 55: ponte sulla Roggia dei Molini asciutti





Foto 56: Cascina Molini Asciutti

Foto 57: roggia coperta da vegetazione






Foto 58: roggia coperta da vegetazione

Foto 59: ramo abbandonato della Roggia Molinara





Foto 60, 61: Fontanile San Giorgio Pelucca






Foto 62: Fontanile San Giorgio Pেলুকা

Foto 63: Mulino del Cantone







Foto 64: alveo Fontanile San Giorgio Pelucca




Foto 65: Scaricatore di Biassono – alveo degradato con tratto iniziale interrato



Foto 66: Roggia Principe – debole incisione con funzione di raccolta di acque di scolo



Foto 67: Scaricatore di Biassono – alveo inciso ben conservato



Foto 68, 69: Alveo dello Scaricatore di Biassono



Foto 70: Alveo dello Scaricatore di Biassono




Foto 71: Roggia Principe. L'alveo non è riconoscibile



Foto 72: Roggia Principe. L'alveo non è riconoscibile



Foto 73: Manufatti di presa abbandonati in corrispondenza dell'incrocio tra Roggia San Vittore e Roggia Rizzarda



Foto 74: Roggia San Vittore. L'alveo non risulta visibile per la probabile dismissione dell'opera di presa



Foto 75: Fiume Lambro: panoramica dell'asta fluviale



Foto 76: Confluenza del Lambretto nel Fiume Lambro